

CEDIBILITA' DEI CREDITI RISARCITORI NELL'AMBITO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

1) PREMESSA; 2) SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA; 3) SULLA NATURA
DEL CREDITO RISARCITORIO; 4) CONCLUSIONI.

A cura di Avv. Uberto Miserendino

1) PREMESSA

Si richiama l'attenzione dei lettori su una questione di rilevanza giuridica attinente l'infortunistica stradale e nello specifico la cedibilità dei crediti di natura risarcitoria e il diritto del cessionario a pretendere il pagamento del danno direttamente dalla compagnia d'assicurazione.

In particolare, ci si riferisce alla circolazione del diritto al risarcimento dei *c.d. danni veicolari* e di quei pregiudizi, *indiretti* (fermo tecnico, etc...), subiti dal danneggiato a seguito del fermo forzato del proprio autoveicolo.

Danni che, nella prassi assicurativa, sono di gran lunga i più diffusi e, sebbene di non rilevante entità, necessitano, per la loro quantificazione, di conoscenze tecniche che il danneggiato non possiede.

Il più delle volte il loro riconoscimento trova notevoli resistenze da parte delle compagnie d'assicurazioni, che contestano, in particolare, quando viene reclamato loro il risarcimento dei cd danni accessori, la validità della cessione del credito (sostenendo, infondatamente, che il diritto sarebbe inesistente, in quanto non accertato giudizialmente!) e obiettano, in ogni caso, l'illegittimità dell'esercizio dell'azione diretta da parte del cessionario.

Ebbene, se da un lato è indiscutibile che la cessione del credito, in quanto tale, non aggrava certamente la misura del risarcimento (giusto il disposto di cui all'Art.1227 c.c.), e che non è ragionevole che si facciano contestazioni a prescindere dalla valutazione dell'effettiva esistenza ed entità del diritto risarcitorio, è evidente che l'opposizione di alcune compagnie è determinata dall'interesse a disincentivare a priori tale tipo di richiesta, tentando, in ogni caso, di interagire esclusivamente con la persona coinvolta nell'incidente.

In questo senso, è innegabile che il danneggiato, soggetto indiscutibilmente più debole rispetto alla compagnia, ignori gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, quali, a titolo esemplificativo, le ore di manodopera necessarie per il ripristino, la quantificazione delle stesse e il proprio diritto ad essere risarcito del danno da fermo tecnico.

Voce di danno, quest'ultima, derivante a chiunque sia stato coinvolto in un sinistro stradale, per il pregiudizio subito in seguito alla perdita di disponibilità del proprio veicolo nel periodo strettamente necessario alla riconduzione in pristino del medesimo (cfr in tal senso Cass., 09.11.2006, n.23916; Cass., 13.07.2004, n.12908; Cass., 03.04.1987, n.3234; Cass., 28.08.1978, n.4009; Cass., 05.05.1975, n.1737; Cass., 23.06.1972, n.2109; Trib. Bari, 25.05.2005; Trib. Pordenone, n. 806, del 18.10.2001; Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 11.08.06; Giudice di Pace di Torino n.7081/06; Giudice di Pace di Bologna n.7336/06; Giudice di Pace di Milano, n.22411/06; Giudice di Pace di Torino, n.769/07; Trib. Bari, 17.05.2007).

A riprova dell'opportunità di procedere alla cessione di questi crediti, si richiama l'attenzione del lettore sul fatto che, qualora dovessero sorgere contestazioni sull'entità delle riparazioni o sui danni accessori, il danneggiato (persona fisica) si troverebbe nella condizione di dover affrontare un contenzioso, con un ulteriore aggravio degli oneri a suo carico, oltre quelli a lui derivanti dal sinistro.

In ragione di ciò, v'è più di un motivo per ritenere che alcune compagnie, in sostanza, preferirebbero addivenire a liquidazioni sostanzialmente massificate, tutte uguali fra loro, corrispondenti a criteri standardizzati, che poco o nulla hanno a che fare con la c.d. ricostituzione in pristino e dunque con il reale e integrale risarcimento dei danni previsto dal codice.

La questione riveste una particolare rilevanza, dal momento che è imprescindibilmente connessa al principio della libera circolarità del credito e dell'interesse di ciascun soggetto ad essere effettivamente risarcito nel minor tempo possibile.

Svolte queste premesse, avallate dalle osservazioni appresso esposte (confortate da plurimi riferimenti giurisprudenziali), si ritiene che le contestazioni sollevate siano sprovviste di supporto giuridico.

2) RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA:

Una premessa assolutamente imprescindibile è costituita dal fatto che non vi sono previsioni normative, nel nostro ordinamento, che limitano o escludono di potersi valere dell'istituto della cessione del credito (Art.1260 e segg. c.c.) per il risarcimento dei danni materiali determinati dalla circolazione stradale.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione (n.3570/1995), secondo la quale: “... *nulla esclude che il diritto risarcitorio maturato dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, sia pure nella specialità della legge 990/1969, costituisca per lo stesso un diritto patrimoniale disponibile, ed in quanto tale esercitabile da chi al danneggiato succeda a titolo universale, ovvero anche a titolo particolare in virtù di un rapporto negoziale ...*”.

Se è vero come è vero che il diritto al risarcimento del danno rappresenta, innegabilmente, un diritto patrimoniale disponibile e dunque cedibile, è parimenti indiscutibile che al trasferimento del credito consegua l’esercizio delle azioni poste a sua tutela anche dalla Legislazione speciale.

Posto infatti che l’azione non caratterizza la natura del credito, ma è unicamente uno strumento previsto dalla Legge a tutela del medesimo, non è rilevante il soggetto che agisce quanto la tipologia del diritto reclamato.

Quanto precede, ovvero la disponibilità del credito risarcitorio, è confermata dalla giurisprudenza che ammette l’esercizio dell’azione diretta, nei riguardi della compagnia tenuta alla liquidazione del danno, anche da parte degli eredi del danneggiato, in qualità di successori a titolo universale di quest’ultimo (!). In tal senso, difatti, la titolarità dell’azione diretta, oggi disciplinata dall’Art.144 Codice delle Assicurazioni, è riconosciuta agli eredi non solo *iure proprio* ma anche *iure hereditatis* (V. GALLONE, *L’azione diretta*, in Alpa, *Le Assicurazioni Private*, Vol.2, Torino, 2006, pag. 2127).

In caso di lesioni personali, la stessa Corte di Cassazione (Cass., 3414/2003), ha riconosciuto come sia trasmissibile agli eredi il diritto al risarcimento del danno, maturato a favore del *de cuius*, da esercitarsi direttamente nei riguardi della compagnia tenuta alla liquidazione, mediante la proposizione della c.d. azione diretta.

Peraltro, non v’è chi non veda come l’esercizio di tale azione, da parte di colui che ne ha acquisito legittimamente il diritto, risponda oltre che al principio della libera circolazione del credito anche alle finalità poste dapprima alla base della Legislazione n.990/1969 ed oggi dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

Diversamente opinando, da un lato, il danneggiato si troverebbe ad affrontare, personalmente, gli oneri conseguenti al recupero di quanto al medesimo spettante e dall’altro il danneggiante sarebbe indotto a chiamare in manleva la

propria compagnia, con inevitabile aggravio dei costi e dei tempi necessari per la definizione della controversia.

Se è indiscutibile che l'azione diretta è stata introdotta proprio per agevolare il danneggiato nel recupero di quanto dovutogli, per le motivazioni sopra esposte è evidente che non avendo lo stesso le conoscenze tecniche del caso, si verrebbe a trovare in una condizione di sfavore nei riguardi della compagnia tenuta alla liquidazione.

A tal proposito, peraltro, si esprimono forti perplessità in ordine all'introduzione della c.d. procedura di indennizzo diretto, testimoniate, tra l'altro, da plurime eccezioni di incostituzionalità (Si vedano le seguenti Ordinanze: Giudice di Pace di Milano del 05.11.007 Giudice di Pace di Arezzo del 05.01.08 e Giudice di Pace di Parma 08.02.08), dal momento che pare poco verosimile che un soggetto economico, qual è una compagnia di assicurazione, possa rivestire allo stesso tempo soggetto liquidatore ed ente preposto alla tutela dell'assicurato, non potendo avere la stessa quei requisiti di imparzialità ed estraneità che devono imprescindibilmente disciplinare la trattazione del danno.

Da ultimo, la fondatezza di tale prospettazione è riscontrabile anche sotto l'aspetto processuale, laddove si abbia riguardo alla norma di cui all'Art.111 c.p.c.

Ebbene, la norma in esame sancisce che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie; tuttavia, il successore può intervenire nel processo o esservi chiamato e l'alienante può essere estromesso dal giudizio.

In ogni caso, stabilisce ancora il disposto dell'Art.111 c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, dal quale è autonomamente impugnabile.

Ciò a dire che, laddove il diritto ceduto sia già stato dedotto in giudizio, il successore a titolo particolare può esercitare, nell'ambito di quel processo ed in via diretta ed autonoma, ogni iniziativa processuale di cui il cedente avrebbe potuto avvalersi per tutelare la situazione giuridica soggettiva controversa.

Nessuna rilevanza, al contrario, potrà invece assumere l'espressa previsione dell'azione diretta a favore degli Istituti previdenziali, giacché l'introduzione di una norma *ad hoc* è stata indotta dalla necessità di superare il disposto di

cui all'Art.1916 c.c. in tema di surroga dell'assicuratore, laddove questa limitava l'esercizio dell'azione solo nei riguardi dei "terzi responsabili".

Infatti, prima dell'introduzione dell'Art.28 l.990/69, ora recepito nel Cod.Ass.ni all'Art.142, l'assicuratore sociale non poteva aggredire, in via diretta, la compagnia del responsabile civile, essendo espressamente limitata per Legge la surroga (Art.1916 c.c.) nei soli confronti dei "terzi responsabili".

In ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva, si richiamano alcune pronunce della giurisprudenza di merito riferite alla questione in parola:

- "... Sciogliendo la riserva di cui al verbale di Udienza del 12.06.2007 vista l'eccezione sollevata dalla convenuta ITAS ASS.NE SPA circa il difetto di legittimazione attiva della società convenuta, ritenuto che l'art.18 L.n.990/1969 oggi recepito nell'art.144 del D. Lgs. N.209/2005, debba essere integrato in combinato disposto con le normative del codice civile in materia di cessione di credito rigetta l'eccezione in parola..." (**Giudice di Pace di Lucca, 15.06.2007**).
- "...Vista la riserva espressa nella ordinanza emessa in data 27.06.2007 vista la eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta dal convenuto Ras Ass. SPA viste le conclusioni depositate dalle parti nella udienza del 27.06.2007 respinge la eccezione di cui sopra per i seguenti motivi. La tesi della legittimità della cessione del credito, sostenuta dal citato convenuto, non può trovare accoglimento, in quanto la cessione di un credito realizza una successione a titolo particolare da parte del cessionario nel diritto disponibile del cedente, con tutto ciò che ne consegue in termini di esercizio delle facoltà inerenti al diritto ceduto. Il diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, infatti, costituisce un diritto patrimoniale disponibile, pur nella specialità dell'art.144 del Codice delle assicurazioni private (già art.18 L.990/69), ed in quanto tale esercitabile a chi succeda, a vario titolo, al danneggiato (conforme Cass., n.3579/1995). Questa interpretazione normativa è conforme ad una già acquisita giurisprudenza del Giudice di Pace..." (**Giudice di Pace di Pisa, 29.06.2007**).
- "... Poiché l'attrice invoca una tutela giuridica avente titolo su un'obbligazione di diritto sostanziale – dunque di legittimatio ad causam ex art.100 c.p.c. – sulla base della prospettazione di una pretesa creditoria propria, derivante da un istituto di carattere generale quale la cessione di

credito (ontologicamente diversa dalla cessione di contratto), suscettibile di tutela , ne consegue che non può denegarsi all'attrice, aprioristicamente, il correlativo diritto di azione (accettandone anche conseguentemente il rischio di soccombenza) tutelabile giudizialmente...” (**Giudice di Pace di Sarzana, 13.07.2007**).

- “... La questione pregiudiziale posta da parte convenuta trova una esaustiva ed approfondita risposta nell’articolata disamina offerta nel parere pro veritate dal prof. Guido Alpa, che questo giudice ripercorre, sul punto, in sintesi.... Alla luce di tali principi si ritiene che al cessionario, acquirente a titolo derivativo del diritto di credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale, debba essere riconosciuta la facoltà di esercitare l’azione diretta che l’art.144 del Codice delle Assicurazioni Private attribuisce al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione...” (**Giudice di Pace di Empoli, 09.08.2007**).
- “... Questo giudicante ritiene quindi infondata l’eccezione di parte convenuta in ordine alla prospettata carenza di legittimazione attiva della Itas Srl, cessionaria del credito risarcitorio costituito dal costo sostenuto per la locazione del veicolo sostitutivo la quale è legittimata ad esperire, nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante, l’azione diretta ex art.144 del codice delle assicurazioni private...” (**Giudice di Pace di Poggio Mirteto, 24.08.2007**).
- “... In proposito l’art.144 del Codice delle Assicurazioni non vieta espressamente la cessione del credito, per cui deve intendersi da un lato valida tale cessione e, dall’altro, legittima la proposizione dell’azione da parte da parte del Concessionario, come conseguenza diretta del primo assunto....” (**Giudice di Pace di Empoli, 18.02.2008**).
- “... Esaminati gli atti, correggendo se stesso, ritenuta la legittimazione attiva ad agire in giudizio della Soc.Beta s.r.l. nei confronti della Società Pinco S.r.l. e Associata Ass.ni Spa, rimette la causa a ruolo fissando ...” (**Giudice di Pace di Roma, 23.05.2007**).
- “... Il Gdp di Tivoli esamina le memorie depositate in atti dalle parti, corredate da sentenze ed ordinanze relative all’eccezione di carenza di legittimazione della Soc.Beta S.r.l., ritenuto che l’art.18 della Legge 90/69, recepito nell’art.144 del D.lgs n.209/05, debba essere integrato ed interpretato con le disposizioni dettate dal codice civile in materia di cessione

del credito, rigetta la suddetta eccezione e rimette la causa sul ruolo ... “
(Giudice di Pace di Tivoli, 07.12.2007).

3) RELATIVAMENTE ALLA NATURA DEL CREDITO RISARCITORIO

Le compagnie, al fine di argomentare l'inoperatività della cessione del credito, eccepiscono il difetto di legittimazione del cessionario, sostenendo che il trasferimento del diritto determini, unicamente, effetti obbligatori fra le parti.

Più in particolare, viene contestato il fatto che, trattandosi di credito non accertato giudizialmente, quest'ultimo debba ritenersi inesistente e dunque non validamente disponibile.

Ebbene, le deduzioni *ex adverso* sollevate risultano sprovviste di un valido fondamento giuridico, atteso, preliminarmente, che **al fine della legittimazione ad agire è sufficiente che il diritto reclamato nella domanda sia affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti si propone l'azione** (Crisando Mandrioli, Diritto Processuale Civile, G. Giappichelli Editore, Pag.53 e segg.).

In ogni caso, prima di esaminare la natura del credito risarcitorio, è indispensabile chiarire come un credito, per essere liberamente trasferibile ed entrare conseguentemente nella libera disponibilità del soggetto cessionario, non debba essere accertato preventivamente in via giudiziaria e soprattutto non debba avere i requisiti di liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare oppure non esigibile può essere oggetto di cessione.

In ragione di ciò, non e' di impedimento alla cessione e non incide sulla qualificazione giuridica del diritto, la circostanza che il credito sia sottoposto ad accertamento giudiziale oppure che il credito, derivante da un incidente stradale, non sia stato quantificato e liquidato dalla compagnia del responsabile civile, atteso che l'ordinamento ammette addirittura la cessione dei **c.d.. crediti litigiosi (!)**: “..... *L'art.1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità e dell'esigibilità. Può formare oggetto di cessione, quindi, anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile. Sotto il primo aspetto, va ricordato che questa Corte ha ritenuto cedibile, ai sensi*

*dell'art.1260 c.c., il credito al risarcimento del danno (**Cass., 21 aprile 1986, n.2812**), che è illiquido fino a quando non venga determinato nel suo ammontare.... Per quanto attiene al requisito della esigibilità, si è affermato che può essere ceduto anche un credito sottoposto a condizione sospensiva, e quindi non esigibile (**Cass., 24 ottobre 1975, n.3519**). In ordine all'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, la non liquidità del credito ceduto non incide sulla regola dettata dall'art.1264 c.c. ...” (**Cass., 24.05.2001, n.7083**).*

In altre parole, ciò che si crede che sia ragionevole sostenere, è il fatto che il credito risarcitorio costituisce un credito di origine aquiliana, la cui esistenza è riconducibile al fatto illecito in quanto tale, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni in ordine alla sua esistenza.

Ad ogni buon conto, a conferma di quanto appena esposto, si richiamano i provvedimenti di seguito indicati:

- *“...La pretesa intrasferibilità del credito de quo per essere un credito sperato e/o futuro, in quanto suscettibile di accertamento nella presente causa, non sussiste. E' giurisprudenza consolidata che anche un credito per risarcimento di danni possa essere ceduto e che la cessione sia valida indipendentemente dai vizi inerenti il credito stesso, da accertarsi eventualmente nel merito...” (**Giudice di Pace di Canale n.56/2006**).*
- *“...Vista, in particolare, l'eccezione di parte convenuta relativa all'assunta mancanza di legittimazione attiva di parte attrice.... Rilevato quanto segue: Deve ritenersi ammissibile la cessione di credito sperato, in quanto relativo a cosa futura, negozio aleatorio consentito. Del pari è pienamente ammissibile la cessione di un credito giudizialmente contestato...” (**Giudice di Pace di Torino del 27.02.2007**).*
- *“...Il credito de quo si deve intendere come attuale, essendogli incerta solo la quantificazione da determinarsi alla fine del noleggio. La Soc. Alfa per effetto della cessione, è validamente divenuta titolare del credito risarcitorio ed è quindi legittimata attivamente sia ad substantiam che ad processum (**Giudice di Pace di Roma del 24.04.2007**).*
- *“... E' ammissibile anche la cessione di crediti futuri qualora, come nel caso in esame, sussiste già, al momento della conclusione del negozio, il rapporto giuridico di base dal quale gli stessi crediti possono trarre origine, in modo che siano determinati o determinabili fin da quel momento. Ciò anche*

*quando tali crediti siano oggetto di contestazione e non ancora accertati giudizialmente... “ (**Giudice di Pace di Roma, Sezione Distaccata di Ostia del 17.10.2007**).*

- *“... Per completezza si osservi altresì che l’art.1260 non richiede che il credito ceduto abbia i requisiti della liquidità e della esigibilità, ed ai fini dell’efficacia della cessione di credito e della sua opponibilità al terzo debitore, non è necessario il preventivo accertamento giudiziale del credito in sede giudiziale ... “ (**Giudice di Pace di Pescia del 05.12.2007**).*
- *“... Peraltro il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sorge nel momento in cui si verifica il fatto illecito ed è quindi un credito attuale sin da tale momento, con la conseguenza che in caso di cessione del credito de quo si attua l’immediato trasferimento in capo al cessionario del credito ceduto, con la conseguente legittimazione dello stesso alle relative azioni ... “ (**Giudice di Pace di Milano del 19.01.2008**).*
- *“... In altri termini, tale credito di natura risarcitoria entra a far parte della sfera giuridica del danneggiato con il verificarsi della lesione e, di conseguenza, proprio in questo momento colui che ha subito l’illecito acquisisce il diritto ad utilizzare il relativo credito nascente... Alla luce di queste argomentazioni di rango giurisprudenziale il credito de quo non può che considerarsi attuale, certo, esigibile... “ (**Giudice di Pace di Milano del 12.02.2008**).*

4) CONCLUSIONI

Pur non ritenendo di essere stati sufficientemente esaustivi, non di meno si è cercato di offrire un contributo ed uno spunto di approfondimento in ordine alle tematiche sopra evidenziate.

In sostanza, nel momento in cui viene meno la possibilità di cedere liberamente un credito risarcitorio, si espone il danneggiato a curarne direttamente la liquidazione.

Infatti, quantunque siano encomiabili le finalità perseguite dal Legislatore, è evidente che anche il nuovo Codice delle Assicurazioni non garantisca, di fatto, alcun controllo in ordine ai criteri di liquidazione, lasciando il danneggiato a confrontarsi, nella trattazione del danno, con un ente tecnicamente ed economicamente più forte.

Ed invero, sebbene la compagnia sia legata da un rapporto contrattuale con il

proprio cliente, è innegabile che al momento del pagamento sia chiamata ad operare con criteri di economia propria, che poco o nulla hanno a che fare con l'effettiva *restituito in integrum* del danneggiato.

A tale proposito, si osserva che se da un lato è interesse dell'assicurazione soddisfare, quanto più possibile, le esigenze del proprio assicurato, dall'altro è ragionevole ritenere che l'assicurato venga esposto a logiche di liquidazione squisitamente aziendali.

Se è vero che tale prassi sussisteva anche prima dell'introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni, il Legislatore, con l'introduzione della nuova normativa, ha mancato di prescrivere il rispetto di precisi criteri che avrebbero potuto preservare entrambe le esigenze.

In questo senso, la cessione di credito potrebbe di fatto agevolare il danneggiato (sollevandolo dalla trattazione) e consentire al cessionario, che il più delle volte fornisce le prestazioni da cui scaturisce il credito (riparazione del veicolo, messa a disposizione del veicolo sostitutivo, soccorso stradale, *etc...*), il recupero degli oneri conseguenti al servizio reso.

Peraltro, è indiscutibile che la cessione non determini, certamente, un aggravamento del danno, atteso che ciò che rileva per la quantificazione del danno è unicamente la sua effettiva entità, a prescindere dal soggetto richiedente.

Avv. Uberto Miserendino

SULLA NATURA DEL CREDITO RISARCITORIO

Con la Sentenza di seguito riportata, il Giudice di Pace di Milano ha riconosciuto la cedibilità di un credito risarcitorio, derivante dalla circolazione stradale, evidenziando che si tratta di un diritto disponibile, non riconducibile al genere del diritto futuro.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZ. 3 R.G.N. 17886/07

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 05.01.20075 la Società E. R. S.r.l. conveniva in giudizio il Sig. P. M., in qualità di conducente e comproprietario del veicolo TG, e il Sig. P. M., in qualità di comproprietario del medesimo veicolo, nonché la compagnia Aurora Ass.ni S.p.a. - per la correlata copertura assicurativa— al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento dell' importo pari ad € 80.00 a titolo di risarcimento danni per il costo di noleggio del veicolo sostitutivo che il Sig. G. A. ha utilizzato nel periodo strettamente necessario per compiere le riparazioni al proprio veicolo, danneggiato a seguito dell' incidente avvenuto a Frosinone, in data 03.02.2006, alle ore 16.30, per fatto e colpa esclusivi del Sig. P. M. Precisava che:

1. La ha concesso in locazione d' uso al Signor G. A., la vettura Fiat Punto TG affinché questo ultimo la utilizzasse per il periodo strettamente necessario alle riparazioni dei danni subiti dal proprio veicolo, a seguito del sinistro stradale avvenuto in Frosinone, Via Adige, in data 03.02.2006, alle ore 16.30, per fatto e colpa esclusivi del Signor P.M.
2. In particolare, il signor P. M., alla guida del veicolo targato, di proprietà comune dello stesso e del Signor P. M. (doc. 1), effettuava una manovra in retromarcia andando ad urtare la vettura targata, regolarmente transitante, di proprietà e condotta dal Signor G. A., danneggiandola (doc. 2).
3. Il credito maturato, dell' importo di Euro 180,00 relativo al costo di noleggio dell' auto sostitutiva (doc. 3), nei confronti del responsabile civile del sinistro, veniva ceduto dal Signor G. A. in favore dell' odierna esponente, come risulta dalla scrittura privata sottoscritta in data 08.03.2006 (doc. 4).
4. In data 09.05.2006 l' attrice provvedeva d inoltrare formale richiesta di pagamento dell' importo così ceduto, oltre a spese legali, alla Aurora Ass.ni S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, quale compagnia che assicura per la R..C.A. il veicolo targato (doc. 5), rimasta senza esito. Alla prima udienza né il Sig. P. M. né il Sig. P.M. comparivano, mentre si costituiva ritualmente l'....., con patrocinio dell' Aw. V. P., che contestava la domanda attorea, *sollevando* eccezioni di carattere pregiudiziale e di merito. Il Giudice dichiarava la contumacia del Sig. P.M. e del Sig. P. M., concedeva alle parti costituite termini di cui all' art. 320 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, fissando l' udienza 03.05.2006 per l'ammissione dei mezzi istruttori

- In questa sede il Giudice si riservava e, successivamente, in data 08.05.2007, scioglieva la medesima notificando ordinanza — appresso allegata alla presente come parte integrante — con cui disponeva il deposito, a carico dell' attrice, della fattura di pagamento relativa all' intervento riparativo, entro il 10.06.2007.
- Successivamente, all' udienza del 21.06.2007, il G.d.P. autorizzava al deposito di una seconda memoria ex art. 320 c.p.c. e fissava udienza al 23.10.07.
- Infine, ritenendo la causa maturata per la decisione, lo stesso rinviava all' udienza del 18.12.2007 — per precisazione delle conclusioni e per contestuale deposito delle memorie conclusive — in cui le parti discutevano la causa , che il G.d.P. tratteneva in decisione.

.. *omissis* ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel richiamare il contenuto dell' ordinanza 08.05.2007 allegata e che è da confermare, si deve osservare **che la scrittura privata di cessione del credito è stata portata a conoscenza del debitore ceduto (nella fattispecie 1' Aurora Ass.ni S.p.a.) in data 01.06.2006, ossia anteriormente alla notifica dell' atto di citazione (Cfr. Doc. 5 fasc. attore).**

La costante giurisprudenza di legittimità ha rilevato che per effetto del negozio di cessione del credito il relativo diritto trasmigra ipso *iure* dal patrimonio del cedente a quello del cessionario (*ex pluribus*, si confronti con Cass. Civ. , 09.09.1992, n. 10314; Cass. Civ., 22.09.1990, n. 9650).

Dunque, la società, in forza della cessione, è subentrata nel medesimo rapporto obbligatorio del cedente ed è divenuta l' unico soggetto legittimato ad agire nel presente giudizio: “.. . *la natura consensuale del contratto di cessione di credito*

comporta che il perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a questo ultimo la veste di creditore esclusivo, anche qualora sia mancata la qualifica di cui all' art. 1264 c. c., essendo questa sufficiente al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché a cessionario..." (Cfr. Cass. Civ., 21.01.2005,n.1312). Pertanto l' odierna attrice è divenuta, giuridicamente, titolare del diritto, **sostanziale e processuale**, di pretendere il pagamento dell'importo dovuto a causa dell' incidente e, a tal proposito, **ha tempestivamente e correttamente avanzato formale richiesta ai sensi dell' art. 22 della L. 990/1969, inviando apposita lettera A/R del 09.05.2006 con la quale metteva a conoscenza l' odierna convenuta dell' avvenuta cessione di credito.**

Tale documentazione non risulta oggetto di specifica contestazione.

Per quanto attiene **all' esercizio dell' azione diretta nei confronti della compagnia del responsabile civile** si deve considerare che, qualora non fosse concessa azione diretta ai sensi della L 990/1969 al concessionario di un credito, si dovrebbe pervenire all' assurdo ed incoerente effetto di esporre personalmente l' assicurato al risarcimento dei danni conseguiti ad un sinistro, in aperto disaccordo con lo spirito mutualistico della disciplina speciale.

Infatti, paradossalmente e con una evidente ed incostituzionale disparità di trattamento l'assicurato verrebbe a rispondere direttamente ed esclusivamente di una voce di danno (il costo del nolo) che consegue ad un danno illecito i cui danni patrimoniali cagionati all' autoveicolo e le eventuali lesioni personali della vittima risulterebbero, in realtà, coperte e garantite, in solido, dall' assicurato e dall' assicuratore.

L' art. 1262 c.c. stabilisce che con la cessione di credito si trasferiscono, al concessionario, **i privilegi, le garanzie (personali e reali) e gli altri accessori di legge**. L' esegesi della disposizione, che costituisce espressione del principio racchiuso nel brocardo *accessorium sequitur principale*, non da luogo a particolari difficoltà interpretative, posto che la generica espressione "altri accessori" non consente dubbi sul fatto che il trasferimento comprende non soltanto le garanzie, tipiche e atipiche, che assistono il credito, bensì anche le altre posizioni soggettive inerenti o comunque connesse alla situazione creditoria ceduta.

La circostanza che la cessione realizzi, contemporaneamente, la mutazione della titolarità del diritto e dell' azione volta a tutelarlo, trova inevitabile e **naturale fondamento anche nel diritto processuale, oltre che in quello sostanziale.**

In tal senso, infatti, illuminante appare il disposto di cui all' art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ossia l' ipotesi in cui detta

successione si realizzi quando già il diritto ceduto sia oggetto di un contenzioso giudiziario. In particolare la norma in esame sancisce che, se nel corso di un processo si trasferisce il diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie. Invero il successore ha la facoltà di intervenire nel processo o esservi chiamato mentre l'alienante può essere sottomesso dal giudizio; in ogni caso, il disposto di cui all' art. 111 c.pc. stabilisce che la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare dal quale è autonomamente impugnabile. Ciò significa che qualora il diritto ceduto sia stato dedotto in giudizio, il successore a titolo particolare può esercitare, in via diretta ed autonoma, ogni iniziativa processuale di cui il cedente avrebbe potuto avvalersi per tutelare la situazione giuridica controversa.

A tal proposito è bene ricordare che tale principio non trova alcuna smentita o contraddizione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale; **non vi sono, infatti, previsioni normative che limitino l'utilizzo dell' istituto della cessione del diritto risarcitorio e nemmeno del principio della libera circolazione, che si deve ritenere pertanto operante a tutti gli effetti (salvo per quei diritti che ai sensi dell' art. 1260 c.c. hanno natura strettamente personale).**

Si deve richiamare e condividere **la Sentenza del Giudice di Pace di Milano datata 19.10.2007 nella causa (R.G.N. 17898/07) E. R. / Aurora Ass.ni + 1**, che ha disatteso e rigettato il difetto di legittimazione attiva sollevato dalla convenuta, ritenendo fondata la domanda avanzata da E.R. (Cfr. doc. 23, fasc. attoreo, **Sentenza n. 18440/07 pronunciata dal Giudice Mario Cosentino**);

Sentenza del Tribunale di Trento pubblicata in data 03.12.2007 nella causa (RGN. 361/07) E. R. I Itas Mutua + 1, che ha considerato l' accoglimento della carenza di legittimazione attiva di E. R. operata dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio, una palese violazione dei principi regolatori della materia, concernente la disciplina generale della cessione del credito (Cfr. doc. 24, sent. n. 1107/07, **Tribunale di Trento**). La cessione del credito comunicata a mezzo racc. a.r. ad Aurora Ass.ni S.p.a. in data 01.06.2007, ogni caso, si perfeziona, ai sensi dell' art. 1260 c.c., per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario, indipendentemente dalla notifica al debitore ceduto o *dalla* sua accettazione, poiché quest'ultima è necessaria al solo fine di escludere l' efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario, come previsto dell' art. 1264, 1° comma, c.c.

In ogni caso la **notificazione** della cessione al debitore ceduto **non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituendo atto a forma**

libera non soggetto a particolari discipline o formalità (ex plurimis . Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300; Cass, civ., 18 ottobre 2005, n. 20144; Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 1719).

Per costante giurisprudenza di legittimità un credito derivante da un fatto **illecito extracontrattuale**, come il caso *de qua*, sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato, **ossia quando il danneggiato perde l'effettiva disponibilità del proprio autoveicolo.** (Cfr., *ex pluribus*, Cass. Civ. 26 maggio 2006, n. 12647; Cass. civ. 20 settembre 2004, n. 18906; Cass. civ. 5 giugno 1991, n. 6181).

In altri termini, tale credito di natura risarcitoria entra a far parte della sfera giuridica del danneggiato con il verificarsi della lesione e, di conseguenza, proprio in questo momento colui che ha subito l'illecito acquisisce il diritto ad utilizzare il relativo credito nascente: in tal senso si consideri anche il fatto che proprio a partire dalla data del sinistro inizia a decorrere — come da dottrina — il termine di prescrizione per l'esercizio della relativa azione a tutela.

Alla luce di queste argomentazioni di rango giurisprudenziale il credito *de quo* non può che considerarsi **attuale, certo, esigibile** e, nella misura in cui sia determinato nel suo ammontare, anche liquido.

A tale riguardo si deve dare atto che il diritto azionato dalla parte attrice risulta anche **LIQUIDO** in quanto con la richiesta formale avanzata ex Art. 22 della L. 990/69 veniva pure quantificato con precisione il costo del noleggio della vettura sostitutiva. Inoltre si deve considerare il fatto che alcune pronunce della Corte di Cassazione configurano la cedibilità di cui all'art. 1260 c.c. anche per crediti che non rispondono ai requisiti di liquidità ed esigibilità. In tal senso, infatti, la Cassazione 7083/2001 recita: *“L' art. 1260 c.c, nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti di liquidità ed esigibilità. Può pertanto, formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell' ammontare o un credito non esigibile”* (Cfr. doc. 25, Cass. Civ. 24 maggio 2001, n. 7083).

Si deve pertanto ritenere che la cessione del credito che la E. R. ha stipulato con il Signor G. A., locatario del veicolo sostitutivo per il periodo di fermo tecnico della vettura di sua proprietà, coinvolta nel sinistro per cui è causa, è senz' altro valida e **ha prodotto immediatamente in capo all' attrice il trasferimento del credito ceduto: ciò in quanto — giova ripetere — detta cessione ha ad oggetto un credito derivante da fatto illecito appartenente al patrimonio del danneggiato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito, e perciò un CREDITO ATTUALE e non futuro.**

Essendo pacifico che l'incidente stradale avvenuto in data 03.02.2006, da cui trae origine la domanda attrice, sia da attribuire alla responsabilità esclusiva del convenuto contumace Sig. P. M., si deve considerare e che risultano come elementi probatori: **Il preventivo di riparazione della indicante la descrizione specifica dell'intervento riparativo eseguito sulla vettura di proprietà del cessionario**

La ricevuta fiscale relativa all'intervento riparativo *de quo*, riportante la durata complessiva della riparazione, nonché, la dichiarazione della attestante l'avvenuto pagamento;

• **Il contratto di locazione di veicolo senza conducente sottoscritto dalla in data 25.02.2006.**

Risulta altresì dimostrato dalle fatture n. 2067 del 08.03.2006 e n. 2068 del 08.03.2006, già prodotte dall'attrice all'atto della costituzione del presente giudizio, che **il costo della vettura sostitutiva fosse pari ad Euro 180,00**, considerato che la predetta fattura emessa dalla faceva un chiaro ed inequivocabile riferimento al modulo di locazione richiamato in atti, ovvero al contratto di locazione di veicolo senza conducente sottoscritto in data 25.02.2006 dalla, in persona del rappresentante pro tempore (Cfr. doc. 9).

Dal pari è **dimostrata documentalmente** la circostanza che **la vettura sostitutiva venne utilizzata dal Sig. G. A. per il periodo strettamente necessario alle riparazioni dei danni subiti dal proprio mezzo** a seguito del sinistro stradale occorso in data 03.02.2006, considerato che il monte ore lavorativo indicato nel preventivo di riparazione del veicolo danneggiato ammontava a complessive 17,32 ore (Cfr. dcc. 8).

Per il "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario di un'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione in conseguenza di un incidente stradale, dottrina e giurisprudenza includono **altresì la spesa per il noleggio della vettura sostitutiva eventualmente utilizzata dal danneggiato.**

Si tratta, in particolare, di una voce di danno intrinsecamente connessa alla patita lesione del diritto soggettivo al godimento del veicolo bloccato da sinistro, tale da determinare l'insorgere automatico del diritto al risarcimento del danno, ossia di **un danno *in re ipsa*, che sussiste indipendentemente dalla prova specifica della necessità di un uso specifico del mezzo danneggiato**, ben potendo questo ultimo essere utilizzato per le finalità più svariate, quali, ad esempio, scopi di lavoro o esigenze familiari (Cfr. *explurimis*, Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2004, n. 12908, Cass. civ., Sez. III 14 dicembre 2002, n. 17963).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

L'attore ha fornito la prova dei fatti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciandosi sulla domanda, ogni altra *istanza* e deduzione respinta, così

DECIDE

1.) Accoglie la domanda e per gli effetti condanna il Sig. P. M., il Sig. P. M. e la Aurora Ass.ni S.p.a., in persona del legale rapp. pro tempore, convenuti, al pagamento in favore della Soc., E. R. S.r.l., in persona del legale rapp. pro tempore, attore-convenuto, della somma di Euro 180,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi.

2.) Condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in Euro 236 per spese, Euro 633,00 per diritti e Euro 100,00 per onorari, oltre 12,50% Spese Generali, C.P.A. ed IVA.

Milano 12 febbraio 2008

Il Giudice di Pace
Avv. Margherita Franco

Depositata in cancelleria il 02/04/2008

SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA

Con la Sentenza di seguito riportata, il Tribunale di Trento, riformando una pronuncia di Primo grado, ha riconosciuto, in favore del cessionario di un credito risarcitorio, il diritto di agire, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.18 L.990/1969, in combinato disposto con gli Art.1198 e 1260 e segg. c.c., nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 361 /07 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 1.3.05, la E. R. S.r.l., conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Trento la S.r.l. e la ITAS Mutua Assicurazioni s.p.a., chiedendo dichiararsi la responsabilità della prima, quale proprietaria del veicolo nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 7.9.2004 in Vezzano e condannarsi la convenuta, in solido con ITAS Mutua Assicurazioni, quale compagnia assicuratrice del predetto veicolo, a pagare in favore dell'attrice la somma di €240,00 oltre interessi legali, in relazione al credito ceduto da D. M. per il noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dalla autovettura di questo ultimo

L'E. R. esponeva di avere concesso in locazione d'uso a D. M. la vettura Fiat Seicento ai fini dell'utilizzo durante il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati dal suo veicolo nel sinistro stradale in oggetto, la cui responsabilità andava ascritta, a dire dell'attrice, alla convenuta s.r.l. per avere, il guidatore del veicolo di sua proprietà, nell'uscire da un parcheggio, urtato il veicolo di proprietà di D. M.

Si costituivano entrambe le convenute, contestando le avversarie pretese, e formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, con conseguente reiezione di tutte le domande svolte dalla medesima; accertare, altresì, il difetto di legittimazione passiva ai sensi della L. n. 990/1969 delta convenuta ITAS Mutua Assicurazioni; nel merito, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In corso di causa si procedeva all'assunzione della prova testimoniale ed all'acquisizione documentale. Con sentenza n.289/06 di data 18.3.06 il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di E. R. S.r.l. nei confronti di ITAS Mutua Assicurazioni s.p.a. e per l'effetto rigettava la domanda proposta contro la stessa; dichiarava che la responsabilità del sinistro stradale in questione va attribuita alla convenuta e per l'effetto condannava la convenuta suddetta a pagare all'attrice E. R. S.r.l. la somma di €80,00 valutata in moneta attuale, oltre interessi dal dì del sinistro al saldo; dichiarava compensate le spese di causa nella misura della metà e condannava l'attrice S.r.l. a rimborsare l'altra metà alla convenuta ITAS Mutua Assicurazioni.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'..... con atto di citazione ritualmente notificato il 2.2.2007, lamentando che il giudice di primo grado:

1) abbia violato i principi regolatori della materia, dichiarando la carenza di legittimazione attiva di nei confronti della compagnia assicuratrice ITAS Mutua Assicurazioni ;

2) abbia violato la norma del procedimento relativa alla ripartizione delle spese ed al principio della soccombenza;

3) abbia, infine, errato nel quantificare e liquidare il danno sofferto da

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, accertato e dichiarato che il Giudice di primo grado ha violato i principi regolatori della materia ed ha violato le norme sul procedimento, riconosciuta la responsabilità del sinistro del 7.4.2004 a carico della

....., condannare quest'ultima al pagamento in favore di, cessionaria di D. M. dell'importo di €240,00, di cui alle fatture n.3356 del 4.10.04 e n. 3483 del 9.10.2004 per il noleggio di auto sostitutiva o della maggiore o minore somma accertata nel corso del procedimento, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio
Si costituivano entrambe le appellate, contestando la fondatezza dell'appello avversario e proponendo a loro volta appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza del Giudice di pace, accertare l'assenza di legitimatio ad causam in capo ad con riferimento alla richiesta di accertamento della responsabilità della appellata S.r.l. nella causazione del sinistro e per l'effetto, respingere la domanda di accertamento della responsabilità del sinistro in capo alla appellata..... ; conseguentemente, accertato che nessun credito è sorto in capo al cedente M. D., condannare a rifondere a ITAS Mutua Assicurazioni quanto da questa versato in adempimento alla sentenza impugnata; in ogni caso, nel merito, respingere l'appello proposto da, in quanto infondato. All'udienza del 18.7.07 il G.I. disponeva lo scambio delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. ed alla successiva udienza del 21 .11.07, dopo la discussione della causa, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'appello principale può essere accolto.

Va premesso che, alla luce della recente riforma introdotta con (Dlgs. 2/2/2006 n.40, le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace (ex art. 339 C.P.C.) sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia, i quali, in quanto tali, possono trarsi dalle norme che disciplinano una certa materia e, pertanto, sono ricavabili ex post, dall'emanazione delle stesse. Nella fattispecie in esame, dalla lettura delle motivazioni espresse nella sentenza impugnata può ritenersi, come correttamente sostenuto dall'appellante, che il Giudice di Pace, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Elica Rent S.r.l. nei confronti di ITAS Mutua Assicurazioni ai sensi dell'art.18 della L. n.990/69, abbia violato i principi

regolatori della materia concernente la disciplina generale della cessione del credito, di cui agli artt. 1260 e segg. c.c.

Come è noto, infatti da un punto di vista istituzionale (cfr. Manuale di Diritto Privato-Andrea Torrente/Piero Schlesinger) la cessione del credito è il contratto con il quale il creditore trasferisce ad un altro il suo diritto: essa ha per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, **restando** inalterata in tutti gli altri elementi l'obbligazione. La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel credito: con la cessione il creditore originario (cedente) trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario. Quanto agli effetti della cessione, in conseguenza di essa, benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1263 C. C.). Parimenti, il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente. La ratio di tale istituto consiste nella necessità di favorire gli scambi commerciali e la circolazione dei beni e della ricchezza; pertanto deve ritenersi ammesso e consentito in via generale che, unitamente al diritto, sia trasferita in capo al cessionario anche la facoltà di esercitare le azioni di cui lo stesso cedente avrebbe potuto avvalersi per tutelare il proprio diritto e per ottenere l'adempimento delle obbligazioni ad esso connesse, da parte del debitore ceduto.

Tali principi generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale (*n.990/69*) che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale: non esistono, infatti, specifiche disposizioni normative che limitano o escludono la facoltà di potersi avvalere dell'istituto della cessione del diritto risarcitorio la cui libera circolazione deve, conseguentemente, ritenersi ammessa ed ammissibile, salvo che per quelle speciali fattispecie che rivestano natura strettamente personale(art.1260 CC).

Pertanto, del tutto infondate appaiono le argomentazioni al proposito formulate dalla difesa delle appellate, in quanto concernenti la diversa ipotesi dell'azione di regresso e comunque relative ad altre fattispecie, differenti rispetto a quella detta cessione del credito, istituito nell'ambito del quale deve inquadrarsi il caso in oggetto.

Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della impugnata sentenza, deve rigettarsi l'eccezione proposta dalle società convenute nel giudizio di primo grado, di difetto di legittimazione attiva della con riferimento alle domande risarcitorie proposte nei confronti della ITAS Assicurazioni.

2) Possono ribadirsi, invece, le motivazioni espresse dal Giudice di Pace, il quale ha ritenuto provate la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla, sulla base del “verbale di constatazione amichevole, sottoscritto da entrambi i conducenti, sul quale il conducente del veicolo attorno ha barrato la voce 1 (“in sosta”) e il conducente del veicolo antagonista ha barrato, invece, la voce 2 (“ripartiva dopo una sosta”). Al proposito si osserva che le società e ITAS Mutua Assicurazioni, pur avendo chiesto, in via di appello incidentate, nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di data 31.5.2007 “respingere la domanda di accertamento della responsabilità del sinistro in capo alla appellata, non hanno in alcun modo motivato tale domanda quanto all'aspetto della ripartizione delle responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nello scontro.

3) Appare fondato anche il secondo motivo di appello, ove si lamenta che Giudice di primo grado abbia violato le norme processuali concernenti il principio della soccombenza quale criterio di ripartizione delle spese di lite (art. 91 C.P.C.), omettendo la pronuncia sulle spese di lite ed in particolare la condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali dovute alla parte attrice vittoriosa. Ed in effetti, risulta, oggettivamente, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, che il Giudice di Pace ha addebitato a E. R. s.r.l., nella misura del 50% le spese di lite con riguardo alla soccombenza dell'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice, disponendo la compensazione per l'altro

50%, senza nulla disporre in ordine alla ripartizione delle spese tra e soggetto ritenuto in sentenza responsabile del danno. Né tale statuizione può ritenersi implicita in considerazione della difesa congiunta, ad opera dello stesso difensore, delle due società convenute in primo grado.

4) Può essere accolto anche il terzo motivo di appello, concernente la misura del risarcimento. Contrariamente rispetto a quanto eccepito dalla difesa delle appellate, anche tale motivo appare formalmente ammissibile, in quanto connesso alla violazione dei principi regolatori in materia di valutazione delle prove e di soccombenza.

Infatti, dalla lettura della sentenza appellata emerge che il Giudice di Pace non ha proceduto ad una doverosa valutazione organica e complessiva delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e documentale assunta, limitandosi a ritenere non sufficientemente credibili le testimonianze addette per «interesse che muoveva i dichiaranti..»,. senza esprimere alcun riferimento alle fatture in atti concernenti la spesa del noleggio sostenuta dal danneggiato D. M.. Si rileva, al proposito, che, invece, le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado appaiono attendibili, in quanto specifiche e sostanzialmente concordanti, evidenziandosi, peraltro, che secondo recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza in materia, non è richiesta, a fini risarcitori, la prova specifica del pregiudizio sofferto dal danneggiato in conseguenza della indisponibilità temporanea dell'autovettura durante le riparazioni (Cass. 13.7.2004 n.12908). Circa la quantificazione del danno, in riforma della sentenza impugnata, può ragionevolmente farsi riferimento alle fatture n.3356 e 3483 emesse, per un totale di €240,00, da E. R. S.r.l., allegate al fascicolo di primo grado dell'attrice. Quanto a tale aspetto, deve dichiararsi l'inammissibilità, perché nuova e quindi in violazione dell'art. 345 C.P.C., dell'eccezione—formulata dalla difesa delle appellate per la prima volta nell'ambito del presente giudizio – secondo cui non sarebbe stato provato nel giudizio di primo grado “il pagamento delle fatture che, solo, avrebbe potuto attribuire al D. un credito...nei confronti del danneggiante...”. Nè, in assenza di specifica ed idonea prova sul punto, possono condividersi le prospettazioni della difesa delle appellate, secondo cui il D. avrebbe potuto

effettivamente usufruire, durante il periodo di fermo tecnico, di un'autovettura di cortesia fornita dal carrozziere, il quale, in sede di deposizione testimoniale, si è limitato a dichiarare, genericamente, di avere altre vetture di sua proprietà da concedere gratuitamente ai propri clienti "...per poter lavorare in quanto le assicurazioni richiedono questo servizio gratuito...", ma non ha dichiarato di avere avuto disponibile nel caso di specie, un veicolo da mettere a disposizione del D., né, tantomeno di averglielo offerto in uso gratuito.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, le appellate devono essere condannate in solido tra loro al pagamento, a favore dellaS.r.l., della somma di €240,00 oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

5) Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla ITAS Mutua Assicurazioni e da

6) L'esito del presente giudizio di appello comporta, in accoglimento del motivo di impugnazione specificamente proposto dalla la condanna solidale delle società ITAS Mutua Assicurazioni e, al rimborso, in favore dell'..... delle spese del giudizio di primo grado nonché della presente fase di appello, tutte liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott. Donatella Salinas, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) In accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 289/06 di data 18.03.2006 del Giudice di Pace di Trento;

2) Rigetta l'eccezione, proposta dalla ITAS Mutua Assicurazioni, di carenza di legittimazione attiva di

3) Accertato che la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa, avvenuto in data 07.04.2004, deve attribuirsi alla, quale proprietaria del veicolo tg....., condanna le appellate in solido tra loro al

pagamento a favore della, della somma di € 240,00 oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;

4) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla e dalla ITAS Mutua Assicurazioni ;

5) Condanna la e la ITAS Mutua Assicurazioni, in solido, al rimborso, in favore della, delle spese del giudizio di primo grado nonché della presente fase di appello che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in €145,00 per onorari, €787,00 per diritti, €25,00 per spese imp., € 383,97 per spese esenti oltre il 12,50% ex art. 14T.F. ed agli ulteriori accessori di legge;

quanto alla fase di appello in €1.125,00 per onorari , €348,00 per diritti, € 92,00 per spese esenti, oltre il 12,50% ex art. 14T.F. ed agli ulteriori accessori di legge.

Così deciso in Trento, lì 21/11/2007

IL GIUDICE

Dott. Donatella Solinas

Depositato in cancelleria il 03/12/2007